

LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

La Costituzione, dopo la riforma del 2001, prevede che la Repubblica sia articolata in

- ♦ COMUNI
- ♦ PROVINCE
- ♦ CITTA' METROPOLITANE
- ♦ REGIONI
- ♦ STATO



Nasce così un sistema in cui è prevista la parità di rango dei predetti enti territoriali (**equiordinazione**). La legge statale è pariordinata alla legge regionale tanto che entrambe sono sottoposte agli stessi limiti : rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.



Lo Stato perde in tal modo la POTESTA' LEGISLATIVA GENERALE.

STATO:

I. POTESTA' LEGISLATIVA ESCLUSIVA:

materie espressamente indicate nell'art. 117 Cost. (affari esteri, immigrazione, ordine pubblico, difesa ecc.);

II. POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE:

la legge statale si limita a fissare i "principi fondamentali" rinviando alla legislazione regionale la rimanente parte della normativa Art. 117 III comma Cost.(tutela e sicurezza del lavoro, salute, governo del territorio ecc.);

III. POTESTA' REGOLAMENTARE: per tutte le materie di potestà legislativa esclusiva.

REGIONI

I. COMPETENZA LEGISLATIVA RESIDUALE:

per tutte le materie non indicate nell'art. 117 Cost.;

II. POTESTA' REGOLAMENTARE:

per tutte le materie non indicate nell'art. 117 Cost.